



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO

UFFICIO DI PRESIDENZA

## Deliberazione n. 217 del 30 dicembre 2016

**OGGETTO:** REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50.

### Schema di deliberazione n. 156 del 23 dicembre 2016

#### Verbale n. 38

#### Componenti:

			Pres.	Ass.	
Presidente	Daniele	LEODORI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Vice Presidente	Mario	CIARLA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Vice Presidente	Francesco	STORACE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Consigliere Segretario	Maria Teresa	PETRANGOLINI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Consigliere Segretario	Gianluca	QUADRANA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Consigliere Segretario	Giuseppe	SIMEONE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____

**VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITA'  
TECNICO-AMMINISTRATIVA**

**IL DIRIGENTE / IL DIRETTORE**  
F.to ing. Vincenzo Ialongo

**VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITA'  
CONTABILE**

**IL DIRIGENTE / IL DIRETTORE**

RILEVA

NON RILEVA

\_\_\_\_\_

Assiste il Segretario generale vicario avv. Cinzia Felci

## *L'Ufficio di Presidenza*

- VISTA** la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 (Nuovo Statuto della Regione Lazio) e successive modifiche;
- VISTA** la legge regionale 18 febbraio 2012, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche;
- VISTA** la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3 (Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale) e successive modifiche;
- VISTA** la determinazione del Segretario generale 28 gennaio 2014, n. 45 (Istituzione delle aree, degli uffici e delle funzioni direzionali di staff presso il Consiglio regionale, e successive modifiche e integrazioni);
- VISTA** la Deliberazione dell'Ufficio di presidenza del 19 Giugno 2013 n. 39 con la quale viene conferito l'incarico di Direttore del Servizio Tecnico Strumentale, Sicurezza sui Luoghi di Lavoro all'ing. Vincenzo Ialongo;
- VISTA** la deliberazione dell' Ufficio di presidenza 8 settembre 2016, n. 97, con la quale è stata designata l'Avv. Cinzia Felci a svolgere le funzioni vicarie di Segretario generale;
- VISTA** la deliberazione dell' Ufficio di presidenza del 24 novembre 2016 n. 154 con la quale viene conferito l'incarico di responsabile dell'anagrafe per la stazione appaltante (RASA) all'Ing. Vincenzo Ialongo;
- VISTO** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e, in particolare, l'articolo n. 113, ai sensi del quale:
- *“Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori..... alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa .....”* (art. 113, comma 1);
  - *“..... Le amministrazioni pubbliche destinano a un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici.....”* (art. 113, comma 2);

- *“l’ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti ..... il restante 20 per cento delle risorse finanziarie ..... è destinato all’acquisto da parte dell’ente di beni, strumentazione e tecnologie funzionali a progetti di innovazione ..... (art. 113, commi 3 e 4);*

**VISTA** La dichiarazione congiunta amministrazione-OOSS-RSU del 28 settembre 2016 in cui veniva concordato di aprire un tavolo di confronto ai fini della formulazione della proposta di regolamento da sottoporre all’Ufficio di presidenza;

**RITENUTO** opportuno disciplinare le attività del personale di ruolo del Consiglio regionale del Lazio incaricato di prestazioni professionali e specialistiche necessarie per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio, con apposito regolamento;

**CONSIDERATO** che per tale regolamento è stato aperto un tavolo di confronto in delegazione trattante con le OOSS e la RSU e che tali incontri hanno avuto luogo nei giorni 07 e 15 dicembre 2016;  
che il tavolo di confronto in data 19 dicembre 2016 ha concluso i lavori esprimendo parere favorevole sul regolamento “PER LA DISCIPLINA DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL’ART. 113 DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50 ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE 2014/23/UE, 2014/24/UE E 2014/25/UE SULL’AGGIUDICAZIONE DEI CONTRATTI DI CONCESSIONE, SUGLI APPALTI PUBBLICI E SULLE PROCEDURE D’APPALTO DEGLI ENTI EROGATORI NEI SETTORI DELL’ACQUA, DELL’ENERGIA, DEI TRASPORTI E DEI SERVIZI POSTALI, NONCHÉ PER IL RIORDINO DELLA DISCIPLINA VIGENTE IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE”.

All’unanimità dei presenti

#### DELIBERA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare il regolamento “PER LA DISCIPLINA DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL’ART. 113 DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50 ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE 2014/23/UE, 2014/24/UE E 2014/25/UE SULL’AGGIUDICAZIONE DEI CONTRATTI DI CONCESSIONE, SUGLI APPALTI PUBBLICI E SULLE PROCEDURE D’APPALTO DEGLI ENTI EROGATORI NEI SETTORI DELL’ACQUA, DELL’ENERGIA, DEI TRASPORTI E DEI SERVIZI POSTALI, NONCHÉ PER IL RIORDINO DELLA DISCIPLINA VIGENTE IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE.”;

3. di trasmettere la presente deliberazione al Segretario generale per ogni connesso e consequenziale adempimento diretto ad assicurare l'osservanza della stessa;
4. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione e nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale del Consiglio regionale.

IL SEGRETARIO  
F.to Cinzia FELCI

IL PRESIDENTE  
F.to Daniele LEODORI



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO

## **REGOLAMENTO**

**PER LA DISCIPLINA DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50 ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE 2014/23/UE, 2014/24/UE E 2014/25/UE SULL'AGGIUDICAZIONE DEI CONTRATTI DI CONCESSIONE, SUGLI APPALTI PUBBLICI E SULLE PROCEDURE D'APPALTO DEGLI ENTI EROGATORI NEI SETTORI DELL'ACQUA, DELL'ENERGIA, DEI TRASPORTI E DEI SERVIZI POSTALI, NONCHÉ PER IL RIORDINO DELLA DISCIPLINA VIGENTE IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

## ARTICOLO 1

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### *(campo di applicazione)*

1. Le presenti disposizioni disciplinano, ai sensi dell'articolo 113 del d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, i criteri e le modalità per il riparto delle somme relative, al R.U.P., alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio.
2. Le somme di cui al comma 1) sono destinate ad incentivare l'attività del personale del Consiglio regionale del Lazio incaricato.
3. Per l'applicazione delle presenti disposizioni, le attività di cui al comma 1) devono essere svolte da personale di ruolo avente un rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno ed indeterminato con l'amministrazione del Consiglio regionale Lazio; dal personale della Giunta regionale del Lazio in trasferimento temporaneo presso il Consiglio regionale del Lazio; dal personale proveniente da altra amministrazione in comando presso il Consiglio regionale del Lazio, e riguardare lavori, servizi e forniture eseguiti direttamente dall'amministrazione.
4. Per il personale di cui al comma 3) delle categorie appartenenti al ruolo a tempo pieno ed indeterminato del Consiglio regionale del Lazio non si fa luogo alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario durante il periodo impiegato per l'esecuzione delle attività di cui sopra.

## ARTICOLO 2

### INCENTIVAZIONE PER FUNZIONI TECNICHE

#### *(incentivazione delle attività)*

1. Gli incentivi di cui al comma 2 dell'articolo 1, sono finalizzati a retribuire in misura non superiore al 2 per cento modulati sull'importo dei lavori e servizi, posti a base di gara o di affidamento per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti, per le attività di pianificazione e programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti, di responsabile del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione, della redazione del piano di sicurezza e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.
2. L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 dell'art. 113 del d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 è ripartito per ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base del presente Regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento ed i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 1 nonché tra i loro collaboratori secondo i criteri stabiliti nella tabella di cui all'articolo 6 del presente Regolamento (ripartizione del Fondo per professionalità e specifiche competenze). Il presente comma non si applica al personale del Consiglio regionale del Lazio con qualifica e funzioni dirigenziali. Le somme sono comprensive degli oneri riflessi e sono a carico del destinatario e vengono erogate secondo le modalità in uso.
3. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 1, previa informativa alle OO.SS., è destinato all'acquisto da parte dell'Ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica, informativa per l'edilizia e le infrastrutture di implementazione delle banche dati per il controllo ed il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico. Una parte delle risorse può essere utilizzato per tirocini formativi e di orientamento.

### **ARTICOLO 3**

#### **SOGGETTI DESTINATARI**

##### ***(Soggetti destinatari degli incentivi)***

1. Come stabilito all'articolo 113 comma 2 del d.lgs. 50/2016, il fondo di cui all'articolo 3 del presente regolamento è ripartito tra i soggetti come di seguito indicati:
  - a. ai tecnici incaricati della redazione dei piani di sicurezza, che se ne assumono la responsabilità professionale firmando il piano;

detti tecnici devono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti dall'articolo 32 del decreto legislativo decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 :” *Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*”;

- b. il direttore dei lavori o il direttore esecutivo del contratto che assumono la responsabilità professionale dell'attività di direzione dei lavori sottoscrivendo in particolare gli stati di avanzamento dei lavori, servizi o forniture, nonché il relativo stato finale; i tecnici diplomati, in assenza dell'abilitazione, possono svolgere l'attività di direzione dei lavori, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice, ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso un'altra amministrazione aggiudicatrice, da almeno cinque anni e risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico o amministrativo e abbiano svolto o collaborato ad attività connesse al servizio tecnico;
- c. i collaboratori del Responsabile del procedimento, del Direttore esecutivo del contratto, della Direzione dei lavori e della redazione dei piani di sicurezza, cioè il personale con mansioni e competenze tecniche e/o specialistiche cui sono affidati compiti di effettivo supporto alla redazione del progetto, della direzione lavori e della redazione dei piani di sicurezza, fra i quali rientrano, a titolo esemplificativo, la redazione di elaborati descrittivi, consulenze specialistiche strumentali e/o connesse all'elaborazione progettuale (anche giuridiche), indagini geologiche, geotecniche e sismiche, rilievi, misurazioni, picchettazioni, nonché il personale amministrativo e contabile purché sottoscriva gli atti di propria competenza; i suddetti tecnici e/o amministrativi si assumono la responsabilità degli elaborati di loro competenza con la sottoscrizione degli stessi nel rispetto delle relative competenze professionali; detto personale deve essere in possesso di un titolo di studio almeno di scuola media superiore corrispondente al profilo professionale, ovvero, per il personale tecnico, avere maturato un'esperienza professionale tecnico/specialistica almeno quinquennale presso l'amministrazione regionale o altra pubblica amministrazione;
- d. i collaudatori. I contratti pubblici sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture, c.2 art.102 d.lgs. 50/2016. Per i lavori, il dipendente nominato collaudatore ovvero tra i dipendenti nominati collaudatori, è individuato il collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico, c.6 art.102 d.lgs. 50/2016. Relativamente al collaudo statico il collaudatore deve essere in possesso della laurea in ingegneria o architettura, iscrizione all'albo da almeno 10 anni e che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione, esecuzione dell'opera, c.2 art.67 DPR 6 giugno 2001 n. 380.
- e. il Responsabile del Procedimento, deve essere in possesso dei requisiti professionali secondo quanto stabilito dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”, così come previsto dall'art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 e dalle



Linee guida n. 3 di attuazione dello stesso d.lgs. n. 50/2016, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni” approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016.

Le suddette figure potranno essere integrate o modificate in funzione di eventuali variazioni della normativa che regola la materia. Le eventuali variazioni saranno adottate con provvedimento di conferimento degli incarichi nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento.

## **ARTICOLO 4**

### **ASSEGNAZIONE INCARICO**

#### **(Modalità di assegnazione dell’incarico)**

1. Gli incarichi ai soggetti di cui all’articolo 6 comma a, b, c, d vengono conferiti, nel rispetto del principio di rotazione, con determinazione dirigenziale, dal Responsabile dell’Anagrafe per le Stazioni Appaltanti (RASA), nominato con Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 154 del 24 novembre 2016, sulla base dell’assetto organizzativo del Consiglio regionale del Lazio, come dal Regolamento di organizzazione, approvato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 29 gennaio 2003, n. 3, e successive modificazioni e sulla base della determinazione del Segretario Generale n. 675 del 07 ottobre 2016 avente per oggetto: modifiche alla determinazione 28 gennaio 2014, n. 45 “Declaratoria delle competenze delle aree, delle funzioni direzionali di staff a responsabilità dirigenziale e degli uffici del Consiglio regionale” e successive modifiche.

## **ARTICOLO 5**

### **COSTITUZIONE DEL FONDO**

#### ***(Costituzione del fondo per l’erogazione degli incentivi per le Funzioni Tecniche)***

1. Per ciascun progetto deve essere ripartita tra i soggetti destinatari degli incentivi una somma non superiore all’80 per cento del 2 per cento dell’importo posto a base di gara dell’opera o del lavoro calcolato al netto dell’IVA e, comunque, al netto delle somme a disposizione. Tale somma è comprensiva degli oneri riflessi.
2. Le somme di cui al comma 1. di seguito denominata “fondo”, nel caso di redazione di progetti di variante e/o suppletivi, sarà calcolata sull’importo dei lavori oggetto di variazione e/o maggiorazione.

3. Il restante 20 per cento del 2 per cento delle risorse finanziarie di cui al c. 3 art. 2, sono determinate dalla struttura competente in materia di gare da imputare e confluire in apposito capitolo di bilancio del Consiglio regionale del Lazio.

## ARTICOLO 6

### RIPARTIZIONE FONDO

#### *(Ripartizione del fondo per professionalità e specifiche competenze)*

1. Il fondo di cui all'articolo 5 del presente regolamento (costituzione del fondo per l'erogazione degli incentivi per la direzione lavori, il collaudo, i piani di sicurezza e per il RUP e i collaboratori) è ripartito tra i soggetti destinatari degli incentivi, per lavori, servizi e forniture, sulla base delle seguenti percentuali:

Soggetti interessati	Percentuali
a. Responsabile del Procedimento	dal 10% al 35%
b. Direttore Lavori e DEC	dal 10% al 35%
c. Incaricato/i del Piano di Sicurezza in esecuzione	dal 10% al 30%
d. Collaudatore/i	dal 10% al 30%
e. Collaboratori dei soggetti di cui ai punti a.b.c.d.	dal 10% al 25%

2. Gli incentivi di cui al comma 1) sono corrisposti a coloro che hanno effettivamente partecipato alle attività connesse ai singoli procedimenti, sono liquidati a seguito di redazione dei relativi provvedimenti amministrativi.
3. Nel caso in cui si sia determinata la necessità di apportare variazioni alle percentuali stabilite nel programma di lavoro per i singoli partecipanti alla redazione degli atti, tali variazioni devono essere precisate e motivate con un atto dello stesso soggetto che ha approvato il programma di lavoro. Tale atto deve essere adottato prima dell'erogazione degli incentivi.
4. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno dal singolo dipendente, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo ai sensi del comma 3 dell'art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016.

## **ARTICOLO 7**

### **INADEMPIMENTI**

#### ***(soggetti incaricati)***

1. Il responsabile del procedimento verifica lo stato di attuazione degli incarichi assegnati.
2. Nel caso in cui, in sede di verifica, si evinca che l'incarico assegnato non possa essere portato a termine nei tempi previsti, il responsabile del procedimento è tenuto a darne informazione al dirigente che ha conferito l'incarico stesso, il quale assume i conseguenti provvedimenti incluse la modifica e la revoca dell'incarico.
3. In caso di omesso adempimento delle prestazioni, al personale incaricato non viene corrisposta alcuna forma di incentivazione di cui all'articolo 2 del presente Regolamento.
4. In caso di inesatto adempimento delle prestazioni, il dirigente valuterà se del caso la rimozione e/o sostituzione del soggetto incaricato nell'ambito della singola procedura.

## **ARTICOLO 8**

### **RESPONSABILITA' DEGLI INCARICATI**

1. Gli elaborati riguardanti attività di lavori, servizi e forniture, sono sottoscritti da coloro che ne assumono la responsabilità professionale individuati nell'atto di conferimento dell'incarico e devono riportare menzione di tutti i soggetti che vi hanno collaborato.
2. Gli elaborati che non richiedano, la firma di soggetti abilitati saranno sottoscritti dal responsabile del procedimento e riporteranno menzione di tutti i soggetti che vi hanno collaborato.
3. Ogni elaborato deve riportare l'intestazione del Consiglio regionale del Lazio e della struttura che formalmente ha predisposto gli atti.
4. Gli elaborati prodotti sono di proprietà dell'amministrazione del Consiglio regionale del Lazio.
5. I suddetti elaborati possono essere utilizzati a pieno titolo dagli estensori per l'inserimento nei curricula professionali personali.

## **ARTICOLO 9**

### **ONERI E SPESE**

#### *(per l'espletamento degli incarichi)*

1. Tutte le spese occorrenti per l'espletamento dell'incarico, siano esse relative ai materiali di consumo o ai beni strumentali, sono a carico del Consiglio regionale del Lazio.
2. La fornitura dei beni e dei materiali occorrenti per la redazione dei progetti e di tutti gli atti necessari è effettuata tramite i sistemi di approvvigionamento previsti dall'ordinamento interno dell'amministrazione del Consiglio regionale del Lazio.
3. Il Consiglio regionale del Lazio, attraverso le competenti strutture, sulla base delle segnalazioni dei fabbisogni, adotta procedure idonee e semplificate al fine di consentire lo svolgimento delle suddette attività nel rispetto dei tempi assegnati.
4. Sono a carico dell'amministrazione regionale gli oneri per la stipula della polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale per tutti i soggetti coinvolti nei vari procedimenti amministrativi.
5. Il fondo di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 2 del presente regolamento, è accantonato sullo stanziamento nel bilancio regionale previsto per la realizzazione dei lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del d.lgs. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni.

## **ARTICOLO 10**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

1. Il presente Regolamento, che si applica alle opere o lavori, servizi e forniture, o fasi di esse (affidamento, esecuzione), sottoposte alla disciplina di esse, costituisce parte integrante della deliberazione di approvazione.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio al d.lgs. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii. ed alle disposizioni vigenti in materia.